

Diritti di voto

Salgono da tre a dieci le preferenze assegnabili a ciascuna azione

L'utilizzo del voto plurimo è consentito solo alle società non quotate. Se già esistente pre quotazione, può però essere conservato

Pagina a cura di
Angelo Busani

La legge 21/2024 (legge Capitali) modifica la disciplina vigente in materia di voto plurimo e di voto maggiorato (istituiti introdotti in Italia nel 2014) con la finalità di consentire all'autonomia statutaria di rafforzare il fattore di moltiplicazione del diritto di voto, finora utilizzato nel rapporto di 1 a 2 per il voto maggiorato e nel rapporto di 1 a 3 per il voto plurimo.

La ragione della legge di ri-

forma risiede nella considerazione che il fattore di moltiplicazione è stato percepito, nella prassi di mercato, come assai scarso. E nella considerazione che questa scarsità è stata una delle principali cause di trasferimento della sede all'estero (vale a dire principalmente in Olanda, ove non vigono limiti alla moltiplicazione dei voti) di importanti società italiane.

A oggi esistono, infatti, 13 società di diritto estero quotate sul mercato regolamentato italiano che "pesano" per il 24% considerando l'intero

mercato e il 26% avendo riguardo all'indice Ftse Mib.

Utilizzo e vantaggi

Le azioni a voto plurimo sono azioni dotate ontologicamente di diritti di voto potenziato, quindi il loro trasferimento comporta che viene trasferito al soggetto acquirente anche il voto potenziato.

Le azioni a voto maggiorato, invece, costituiscono un incremento del diritto di voto collegato alla perduranza del possesso delle azioni in capo a un dato soggetto per un determinato tempo.

Poiché, dunque, il vantaggio in termini di diritti di voto discende dal mantenimento della titolarità delle azioni per un certo periodo di tempo, il vantaggio della maggiorazione si perde con il trasferimen-

to della partecipazione.

L'uso dello strumento del voto plurimo è possibile solo nelle società per azioni non quotate ma, se esistente prima della quotazione, può essere mantenuto anche dopo che la quotazione sia conseguita.

Il voto maggiorato, invece, può essere introdotto solo dalle società le cui azioni siano già oggetto di quotazione o che intendano quotarsi nel mercato regolamentato.

Nella circolare Assonime numero 6 del 13 marzo 2024, si sottolinea che attualmente il voto maggiorato è stato adottato da oltre settanta società quotate, mentre il voto plurimo compare solamente nello statuto di sei società quotate. Non solo: quasi due terzi delle società che si sono quotate negli ultimi cinque anni hanno

adottato il voto maggiorato o il voto plurimo, a testimonianza del fatto che la moltiplicazione del voto rispetto al singolo titolo azionario è un'esigenza assai sentita nel mercato.

Quanto al voto plurimo, la legge 21/2024 dispone, dunque, che nello statuto della società per azioni può essere prevista l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo, aumentando da tre a dieci i voti esprimibili dal rispettivo titolare.

Rimane fermo che l'emissione di azioni a voto plurimo non è consentita alle società quotate. E che, qualora queste azioni siano emesse da una spa prima dell'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, conservano caratteristiche e diritti anche post quotazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regime «rafforzato» spalmabile su dieci anni

Maggiorazioni

Se sono maturati i 24 mesi per l'opzione ordinaria

L'utilizzabilità di un fattore di moltiplicazione da 2 a 10 viene, inoltre, consentita dalla legge 21/2024 anche rispetto al voto maggiorato.

Più precisamente, l'introduzione di quest'ipotesi di maggiorazione «rafforzata» del voto si affianca alla maggiorazione «ordinaria» già prevista prima della legge 21/2024.

Quest'ultima consiste nella possibilità di attribuire un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a partire dalla data di iscrizione

in un elenco speciale tenuto dalla società emittente.

La nuova norma prescrive, dunque, che lo statuto può disporre l'attribuzione di un voto ulteriore, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione, alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione dei 24 mesi previsti per la maggiorazione ordinaria, nel quale l'azione sia appartenuta allo stesso soggetto iscritto nell'elenco speciale tenuto dalla società emittente.

La previsione della maggiorazione del voto rafforzata (come la previsione della maggiorazione ordinaria) è facoltativa e richiede l'introduzione di una specifica clausola statutaria.

Al riguardo, si possono verificare due situazioni:

● il caso che la società emittente

abbia già previsto nel suo statuto la maggiorazione ordinaria e intenda introdurre la maggiorazione rafforzata;

● il caso che l'emittente introduca la maggiorazione rafforzata senza che il suo statuto già preveda la maggiorazione ordinaria.

Nella prima ipotesi, è stabilito che gli azionisti, che abbiano maturato la maggiorazione ordinaria e siano iscritti nell'elenco speciale alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto, inizino il periodo di maturazione ulteriore a partire da questa data.

Nella seconda ipotesi, è stabilito che il periodo di detenzione delle azioni per la maturazione della maggiorazione del voto inizia a decorrere, per tutti i soci, dalla loro data di

iscrizione nel registro speciale tenuto dalla società emittente. Inoltre, per tutti i soci che scelgono di iscriversi all'elenco speciale, l'attribuzione del voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi presuppone l'avvenuta decorrenza del periodo di maggiorazione ordinaria di 24 mesi.

Diritto di recesso

Ai soci che non concorrono all'adozione della delibera di modificazione statutaria è attribuito il diritto di recesso (non riconosciuto, invece, ai soci per il caso di introduzione della clausola statutaria che consente la maggiorazione ordinaria), il quale trova giustificazione sia in ragione della intensità del fattore di moltiplicazione del voto introdotto adottando la mag-

giorazione rafforzata, sia in ragione della posizione di vantaggio in cui si trovano in soci che hanno già maturato la maggiorazione ordinaria.

Da un lato, infatti, questi possono avvalersi della maggiorazione del voto che hanno già conseguito per esprimere un voto potenziato in sede di votazione della delibera di modifica statutaria che introduce la maggiorazione rafforzata, trovandosi quindi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri soci. Dall'altro, avendo già maturato il periodo di detenzione di 24 mesi richiesto per il computo dell'ulteriore periodo di 12 mesi a cui consegue la maggiorazione rafforzata, si trovano avvantaggiati sul piano della disponibilità dei diritti di voto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA